

SUNTO DEL RICORSO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. PER IL LAZIO – ROMA, I SEZIONE QUATER , N. 09166/2019 REG. PROV. COLL DEL 10 LUGLIO 2019 PUBBLICATA L'11 LUGLIO 2019 (n. R.G. 07486/2019) – DE LEO CARMELA c/MINISTERO DELL'INTERNO

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza di cui all'oggetto, di seguito si riporta un sunto del ricorso

Con ricorso, ritualmente notificato al Ministero dell'Interno ed al controinteressato Danilo De Giorgi, la sig.ra **DE LEO Carmela** (DLECML91C52F924C), nata a Nola il 12.03.1991 e residente in Vipiteno (BZ) in via Alta n. 16, rappresentata e difesa dagli **avvocati Luigi RISPOLI** del foro di Napoli e **Carla Anna SANTELLA** del foro di Nola (C.F.: SNT CLN 69L66 H860K), ha richiesto al TAR Lazio-Roma **l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:**

1) verbale di notifica" del 19.03.2019, con cui la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici "Concorso per l'assunzione di 645 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^a Serie speciale "Concorsi Ed Esami" n. 89 del 9 novembre 2018", ha ritenuto la ricorrente "**NON IDONEO**" al servizio di polizia, a causa di una presunta presenza di "*marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé. Ai sensi del D.M. del 30/06/2003 n. 198 art.3, co.2 rif. tab.1 punto 15*".

2) del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso *de quo*, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

3) del "decreto della Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività concorsuali, n. 333-B/12E.9.18/6932 del 28 marzo 2019, Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/14 del 29.03.2018, sia nella parte in cui all'art. 1 si approva la graduatoria di merito, sia nella parte in cui, all'art. 2, si dichiarano i vincitori;

4) nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, del **decreto Ministeriale 30 giugno 2001, n.198** ("*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*"), art. 3 comma 2, secondo cui, "*Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella I*";

5) di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, anche non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato la non idoneità della ricorrente;

6) del bando di concorso in ogni sua parte, anche qualora interpretata, determini la non idoneità della ricorrente e con particolare riferimento all'articolo 15 (Accertamenti attitudinali) il quale espressamente prevede *“i suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire: Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o provati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale.*

7) del bando di concorso in ogni sua parte, ed in particolare, nella parte in cui dispone che *“... i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato”* (art.15), di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente

Il ricorrente, dunque, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni *“previa concessione delle misure cautelari nelle forme indicate in ricorso, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto:*

- *in via principale e preliminare, l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione;*
- *in via graduata, disporre di una nuova verifica medica con la consequenziale (ri)ammissione della ricorrente - in caso di idoneità - in graduatoria con la connessa valutazione dei titoli posseduti, e quindi al successivo step di formazione, che è previsto per i vincitori dal bando de quo;*
- *in via ulteriormente graduata, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.*
- *in ogni caso l'emanazione di qualsiasi provvedimento finalizzato alla tutela di diritto della ricorrente e la sua partecipazione al corso di cui in atti. Con vittoria di spese e compensi di difesa.*

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso pubblico per il reclutamento, in totale, di *“645 Allievi Agenti della Polizia di Stato”*, Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale *“Concorsi ed esami”* del 09.11 2018, e precisamente alla selezione prevista dalla lett. b) dell'art. 1 del predetto bando, ossia il concorso pubblico, *“per esame e titoli, a 196 posti, riservato a coloro che, alla data del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono collocati in congedo al termine della ferma annuale come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano tutti in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato”*.

La ricorrente, dopo aver superato con un punteggio di 9,255 su un massimo di 10 punti la prova scritta d'esame (regolata dall'art. 10 del bando) e le successive prove fisiche all'esito, in data 19 marzo 2019, riceveva notifica del verbale con il quale era risultata "**NON IDONEO**" a causa di una presunta "*marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé.*". Ai sensi del D.M. del 30/06/2003 n. 198 art. 3, co. 2 rif. tab. 1 punto 15."

Avverso i documenti innanzi elencati, la ricorrente proponeva ricorso per i seguenti motivi

1-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 198/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITÀ MANIFESTA. INSUFFICIENZA ED INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE, CARENZA E SUPERFICIALITÀ DELL'ISTRUTTORIA.

Il giudizio di inidoneità della ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere ed erronea motivazione. Infatti, è d'uopo evidenziare che "*la marcata coartazione affettiva*" e la "*scarsa strutturazione del sé*" rilevati dalla Commissione giudicatrice, da un lato, non trovano puntuale riscontro alcuno dai dati emersi dai test e dalle visite effettuate dall'odierna ricorrente, dall'altro, non costituiscono imperfezioni e/o infermità, tali da determinare una patologia psichica della personalità. La fondatezza delle doglianze formulate emerge dalla documentazione esibita e versata in atti, *in primis*, precedenti verbali di idoneità psico-fisica dell'odierna ricorrente ed al contempo, la documentazione prodotta a corredo del presente ricorso, comprova l'assenza nella ricorrente di qualsivoglia coartazione affettiva e autostima, che non trovano alcun riscontro nei test funzionali.

Il giudizio di inidoneità viola, altresì, il D.M. n. 198/2003, il quale, nel disciplinare le cause di non idoneità per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, rimanda alla tabella 1 allegata al medesimo D.M..

L'articolo 15 della suddetta tabella, richiamata dal provvedimento di inidoneità notificato alla ricorrente, può essere considerato come una norma c.d. di chiusura, per cui, nel caso di specie, l'inidoneità riscontrata, alla luce del solo colloquio effettuato con la psichiatra in sede concorsuale, anche per quanto rappresentato in premessa, non può di certo essere dettata da un complesso di infermità, soprattutto in considerazione di quanto fin qui esposto e documentato.

Difatti, la motivazione addotta, risulta affetta da una generica espressione, difettando il criterio di correlazione imposto dalla normativa ministeriale, che deve essere tale da rendere il concorrente "palesemente" non idoneo allo svolgimento del servizio (*ex multis*: cfr. **Tar Lazio sez I quater ord. nn.1624 e 1626 del 21 marzo 2018 e n. 2584 del 7 marzo 2018**).

Alla luce di quanto sopra dedotto è evidente che la Commissione ha agito con un'assoluta arbitrarietà e ben oltre i propri poteri discrezionali ed è ravvisabile, nel caso che qui ci occupa, e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati.

II - ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLA-ZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 97 COST. E DELL'ART. 1 L. N. 241/1990 E PER ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE, INGIUSTIZIA MANIFE-STA, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO DI POTERE.

Nella presente vicenda processuale risulta palese la violazione del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), il quale impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. Difatti, il principio di imparzialità, in uno a quello correlato e susseguente di ragionevolezza, impongono all'Amministrazione una adeguata e percepibile motivazione, onde escludere ogni arbitrarietà. Nel caso si specie, l'arbitrarietà e l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione si sostanziano nella palese violazione dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura *de qua*. Difatti, in considerazione di quanto risulta documentato risultano incomprensibili e non condivisibili le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione della ricorrente dal concorso.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 LEGGE N. 241/1990). ECCESSO DI POTERE, OMESSA E/O CARENTE MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ.

Il provvedimento di non idoneità dell'odierna ricorrente merita di essere censurato per la palese violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, per cui non vengono esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Nel provvedimento oggetto di impugnativa, in termini più espliciti, non è dato comprendere quali sono le motivazioni che abbiano effettivamente condotto l'Amministrazione all'adozione del provvedimento impugnato. Nella fattispecie, con precipuo riferimento alla valutazione di *marcata coartazione affettiva e scarsa strutturazione del sè* non v'è il benché minimo spunto od elemento che consentano di percepire le modalità ed i fattori attraverso cui si è concretizzato il giudizio di inidoneità, e che valga a privare di ogni valenza, come di fatto è avvenuto, le risultanze dei test specifici. La grave illegittimità dell'operato della Commissione è ravvisabile nella contraddittorietà e nel vizio dell'eccesso di potere, già esposti in narrativa e concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche (travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia ed

illogicità grave e manifesta), nonché nella violazione del principio di buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento.

Da quanto sopra discende la configurabilità del diretto corollario del vizio motivazionale, ed ovvero del pieno travisamento dei fatti da parte della amministrazione.

L'ingiustizia e l'incoerenza grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell'amministrazione ha infatti inciso in maniera irreparabile sulla posizione della ricorrente, con conseguente violazione soprattutto del principio di equità che dovrebbe guidare l'azione amministrativa.

Risulta di tutta evidenza la contraddittorietà dell'azione amministrativa e conseguentemente l'illegittimità del provvedimento impugnato, anche in considerazione del rilievo pregnante per cui **la presunta “marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé” rilevati all’esame psichiatrico non trovano riscontro alcuno dai dati documentali.**

La valutazione avrebbe dovuto esser congrua ed ampia, di guisa da dare piena contezza circa l'iter logico-scientifico che ha portato ad una valutazione negativa della psiche della ricorrente.

I sottoscritti avv.ti Luigi Rispoli e Carla Anna Santella dichiarano che i controinteressati al ricorso innanzi indicato sono i candidati collocati dalla posizione da 1 a 458 (compresa) di cui alla lettera a) del bando di concorso e dalla posizione da 1 a 196 (compresa) fino all'ultima posizione (compresa) della Graduatoria finale di merito indicati agli art. 3 e 4 del **decreto della Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività concorsuali, n. 333-B/12E.9.18/6932** del 28 marzo 2019, Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/14 del 29.03.2018, sia nella parte in cui all'art. 1 si approva la graduatoria di merito, sia nella parte in cui, all'art. 2, si dichiarano i vincitori

Avv. Luigi Rispoli

Avv. Carla Anna Santella